

## **PRESCRIZIONI PER AVVALERSI DELL'AUTORIZZAZIONE GENERALE**

I gestori degli stabilimenti che svolgono le attività elencate alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 che intendono avvalersi dell'autorizzazione generale di cui al presente atto, ai sensi dell'articolo 272, comma 2, sono tenute all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) I gestori degli stabilimenti dovranno operare nel pieno rispetto delle soglie di produzione o di consumo di cui all'Allegato IV Parte II alla Parte V del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152. Le soglie indicate si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo mediante anche uno o più impianti o macchinari o sistemi non fissi o operazioni manuali. In caso di superamento di tali soglie o di impossibilità di adempiere alle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione generale, dovrà essere preventivamente presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152
- 2) I gestori degli stabilimenti nuovi/modificati/trasferiti, trascorsi 45 giorni dal rilascio dell'autorizzazione hanno 60 giorni di tempo per effettuare la messa in esercizio dell'impianto, pena la decadenza dell'atto autorizzativo. La data di messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata dal gestore dello stabilimento per iscritto, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia o Città metropolitana, alla sezione provinciale di ARPA e al sindaco del Comune.  
Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto o dell'attività è stabilito in 30 giorni a partire dalla data della messa in esercizio. La data di messa a regime dell'impianto dovrà essere comunicata alla Provincia o Città metropolitana, alla Sezione Provinciale di ARPA ed al sindaco del Comune interessato con un anticipo di almeno dieci giorni.
- 3) Il gestore dell'impianto nuovo, modificato o trasferito deve effettuare il rilevamento delle emissioni, almeno due volte, in giorni non consecutivi, nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri indicati nella autorizzazione e deve, con almeno dieci giorni di anticipo, comunicare, alla Provincia o Città metropolitana e alla sezione provinciale di ARPA la data in cui saranno effettuati i prelievi. I risultati del rilevamento effettuato devono poi essere trasmessi alla Provincia o Città metropolitana ed alla Sezione Provinciale di ARPA, entro i successivi 30 giorni.
- 4) Nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 271, comma 17 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, i metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.
- 5) I gestori degli stabilimenti devono adottare un apposito registro, con pagine numerate e firmate dagli stessi, in cui devono essere annotati:
  - i consumi giornalieri di materie prime ed ausiliarie dalle quali si originano le emissioni inquinanti;
  - le operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria, del sistema di depurazione delle emissioni, guasti, malfunzionamenti ed interruzione dell'impianto produttivo.Tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento interessati alla manutenzione.
- 6) Per tutte le attività sono prescritti campionamenti analitici con periodicità annuale decorrente dalla data del rilascio dell'autorizzazione. Deve essere effettuato il controllo analitico delle emissioni di tutti i parametri indicati nella domanda di adesione all'autorizzazione generale. Il primo controllo delle emissioni deve essere trasmesso alla Provincia o Città metropolitana (entro i successivi 30 giorni), i successivi controlli annuali devono essere allegati al registro dei consumi e delle operazioni di manutenzione e rese disponibili agli organismi preposti al controllo, unitamente alla documentazione trasmessa alla Provincia o Città metropolitana per ottenere l'autorizzazione in via generale.
- 7) Il gestore deve conservare per almeno due anni copia delle fatture di acquisto delle materie prime ed ausiliarie utilizzate, mettere a disposizione le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati dalle quali poter ricavare la tipologia e la concentrazione dei solventi.
- 8) Le emissioni delle sostanze inquinanti relative a tutti i punti di emissione dell'impianto o dell'attività devono essere conformi ai limiti indicati nella scheda tecnica relativa all'attività oggetto della domanda di autorizzazione generale e nell'Allegato I alla Parte V del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152. I valori di emissione espressi in flusso di massa si riferiscono ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 9) La presenza in eventuali controlli di sostanze di cui non era stata prevista la presenza nella comunicazione di adesione alla presente autorizzazione generale sarà ritenuta una modifica sostanziale adottata senza la prescritta autorizzazione.

- 10) L'autorizzazione generale non può essere rilasciata in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e/o nell'attività le sostanze o i preparati classificati dal Decreto Legislativo 03/02/1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R 45, R 46, R 49, R 60 ed R 61 e nel caso in cui nell'impianto e/o nell'attività si siano superate le soglie di consumo di solventi previste alla Parte II dell'Allegato III alla Parte V del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152.
- 11) Qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase.
- 12) Qualora le emissioni provenienti da un'unica fase lavorativa vengano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino.
- 13) I flussi di massa espressi nella tabella riassuntiva dei punti di emissione dell'impianto si intendono complessivi per ogni singola attività o impianto, nel caso in cui siano presenti più camini appartenenti alla stessa attività o impianto, ai fini della valutazione del rispetto del limite di emissione, dovranno essere computati sia i flussi di massa per singolo camino sia il flusso di massa complessivo.
- 14) I punti di emissione autorizzati gestori degli stabilimenti dovranno operare indicati nella tabella riassuntiva dei punti di emissioni dello stabilimento dovranno essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
- 15) Le emissioni devono essere captate nel punto più prossimo ove si generano, al fine di ottenere flussi gassosi caratterizzati da un'elevata concentrazione ed agevolare quindi l'abbattimento delle sostanze inquinanti presenti.
- 16) Nel caso che nello stabilimento si effettui la produzione, manipolazione, trasporto immagazzinamento, carico e scarico di sostanze polverulente dovrà essere rispettato quanto stabilito dall'allegato V alla parte quinta del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152.
- 17) L'ubicazione e la quota di tutte le emissioni devono essere conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e alle prescrizioni impartite dalle autorità territorialmente competenti in materia di igiene e sanità pubblica. Le emissioni degli impianti di combustione industriali devono attenersi alle eventuali prescrizioni fissate nei piani e programmi adottati ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 04/08/1999, n. 351. In linea generale le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di 1 metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.
- 18) L'impresa è tenuta ad eseguire le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni ai fini dell'esercizio del controllo sulle emissioni da parte degli organi competenti. I camini per lo scarico in atmosfera devono essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti e devono essere posizionate in accordo con quanto indicato dalle vigenti norme UNI. Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, la piattaforma di lavoro deve essere conforme a quanto indicato dalle vigenti norme UNI. Devono inoltre essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
- 19) Ai sensi dell'articolo 271, comma 14 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive mentre il gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed ha l'obbligo di sospendere l'esercizio dell'impianto in caso in cui il guasto possa determinare pericolo per la salute umana. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio di sistemi di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei suddetti valori, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi.
- 20) Nello svolgimento dell'attività, il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecnologie disponibili.
- 21) La presente autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 272 comma 3; ha validità di 15 anni; in tutti i casi di rinnovo l'esercizio dell'impianto o dell'attività potrà continuare se il gestore, entro 60 giorni dall'adozione della nuova autorizzazione "generale", presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento e se l'autorità competente non ne nega l'adesione.
- 22) Tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento e tutti i combustibili ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall'Allegato X alla Parte V del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 o a quanto previsto dalle prescrizioni indicate nei piani e programmi adottati ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 04/08/1999, n. 351.

- 23) Il gestore dello stabilimento è tenuto a presentare alla Provincia o Città metropolitana, alla Sezione Provinciale dell'ARPA ed al Comune competenti per territorio, in caso di variazione di ragione sociale, legale rappresentante, responsabile di stabilimento, modifica sostanziale e trasferimento nuova domanda di adesione all'autorizzazione in via generale, riconsegnando alla Provincia il precedente atto autorizzativo. In caso di variazione di sede legale e di modifica non sostanziale il gestore dello stabilimento è tenuto ad effettuare comunicazione per iscritto alla Provincia, alla Sezione Provinciale dell'ARPA ed al Comune competenti per territorio tale variazione.
- 24) In caso di cessazione dell'attività dello stabilimento autorizzato, entro i 30 giorni dalla cessazione, il gestore dovrà comunicare per iscritto alla Provincia o Città metropolitana, alla Sezione Provinciale dell'ARPA ed al Comune competenti per territorio la data di cessazione dell'attività e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso, secondo le modalità previste dalla Legge.

Il gestore dichiara di aver letto e di aver dato la propria adesione alle prescrizioni sopraelencate.

|             |      |                |
|-------------|------|----------------|
| Cittaducale |      |                |
| Luogo       | Data | Il dichiarante |